

TORNATA DEL 26 APRILE 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Relazione sul progetto di legge per la nuova classificazione delle strade — Seguito della discussione generale sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi — Discorso del senatore De Margherita contro il progetto — Dichiarazione di Monsignor Calabiana a nome dell'Episcopato — Risposta ed istanza del presidente del Consiglio dei ministri per la sospensione della discussione — Aggiornamento della discussione — Discussione sul progetto di legge pel concentramento della manifattura dei tabacchi al Parco ed alienazione del relativo fabbricato in Torino — Interpellanze del senatore Balbi-Piovera — Risposta e schiarimenti al riguardo del presidente del Consiglio dei ministri — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Si legge dal medesimo il seguente sunto di petizioni:

1996. Trecento cinquantasei abitanti della città di Fossano, di cui dieci firme soltanto vennero autenticate da quel sindaco, domandano il rigetto della legge abolitiva dei conventi.

Unitamente a questa petizione havvi una lettera del vicario generale di quella città, con cui prega il Senato che voglia tener conto di quelle firme perchè vere e sincere.

1997. I parroci dei comuni di Benevello, di Rocca di

Corio, di Monasterolo di Lanzo, di Torre d'Ussone e di Rocchetta Palafea, non che quelli delle borgate di Tellaro e di Serra, diocesi di Sarzana, dichiarano rifiutare qualunque sussidio proveniente dalla legge abolitiva dei conventi, senza l'intervento della Santa Sede.

1998. Scaliti Alessandro, medico esercente nel comune di Castelletto-Molina, provincia d'Acqui, ritratta la propria firma apposta ad una petizione sporta al Senato in favore della legge abolitiva dei conventi.

1999. Diversi cittadini e varii sacerdoti del comune di Borghetto di Vara, provincia di Levante (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.**

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che il signor senatore Mosca ha deposto sul banco della Presidenza la relazione della legge per la nuova classificazione delle strade, relazione che verrà sollecitamente stampata e distribuita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1595.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ E
STABILIMENTI RELIGIOSI.**

PRESIDENTE. Si continua la discussione, che da più giorni ci occupa, sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

La parola è dovuta, per turno d'iscrizione, al senatore De Margherita.

DE MARGHERITA. Io non soglio, come voi ben sapete; o signori, prender parte troppo spesso colla parola alla discussione delle quistioni che vanno agitandosi in questo nostro Consesso sull'argomento delle leggi sottomesse alle nostre deliberazioni.

In tanta copia d'oratori che qui sedono, d'ingegno e di dottrina riccamente forniti, meglio amo d'ordinario starmene silenzioso, e trarre dal loro senno le ragioni più appropriate a dare saldo fondamento al voto che sono per enettere.

Non così succede nel caso della presente legge.

Speciali considerazioni mi stringono a non tacermi in questa circostanza, delle quali mi affretto a rendervi conto.

Ben vi ricorda, o signori, non essere questo il primo progetto di legge che a noi si presenti, la quale si aggiri sopra un conflitto d'interessi tra Chiesa e Stato.

Due altre leggi di tal genere ne vennero proposte, ed io non esitai sovra entrambe a parteggiar per lo Stato contro le ecclesiastiche esigenze.

Così mi risolvetti che si dovesse per me in quelle occasioni adoperare, non spintovi da altra causa fuorchè dal mio intimo e profondo convincimento, chechè mi costasse in vero il farmi contraddittore alla Chiesa in cose che altri sosteneva appartenere alla particolare di lei giurisdizione.

L'una delle mentovate leggi quella fu in cui trattavasi dell'abolizione del foro ecclesiastico nelle materie civili.

Io non esitai allora di riconoscere e sostenere con quanta maggior energia per me si poteva spettare veramente alla sovranità temporale l'amministrare la giustizia negli affari civili senza eccezzazione di persone, in difetto di che, monca od imperfetta sarebbe riuscita la sovranità medesima, destituita d'uno de' suoi più pregievoli attributi.

Più gelosa e delicata era la materia della seconda legge riferentesi al matrimonio civile.

Anche tuttavia in questa novella occasione io tenni le parti del Governo, parendomi che il progetto, in vista massime delle riforme introdottevi dalla senatoria Commissione, non dovesse tornare tanto sgradito alla Sede Pontificia per essersi ivi usati tutti i possibili riguardi alla di lei giurisdizione, e fatto in modo che o non mai, e ben raramente avvenisse di aversi a deplorare che un matri-

monio fra noi si celebrasse senza che vi accedesse la benedizione nuziale, e per questa il coniugio si levasse alla dignità di Sacramento.

Presentasi ora una terza legge, e versa pur essa sopra materia in cui v'ha grave contrasto d'interessi fra lo Stato e la Chiesa.

Ma qui per verità io penso essere gravemente lesi gli interessi della Chiesa circa il dominio che le spetta sui beni che ella legittimamente possiede.

Potrei io in quest'occasione tacermi, senza che al mio silenzio si desse da molti sinistra interpretazione? No, per certo.

Ecco, o signori, il particolare motivo che mi sospinse a rompere anche in questa contingenza quel silenzio che per me d'ordinario si serba, salvi i casi in cui l'ufficio di relatore di cui io vengo onorato mi sforzi a prendere la parola.

Dopo queste poche premesse che ravvisai non inopportune, io entro senz'altro in materia.

L'essenziale appunto che fassi al progetto del Ministero, cui io pure risolutamente mi associo, sta nella violazione che esso acciude della proprietà che alla Chiesa appartiene sopra i beni i quali prendono appunto per questo la qualità e la denominazione di beni ecclesiastici.

È quindi ufficio agli oppositori, per logica necessità imposto, di francare da ogni dubbio quella proprietà che mantengono essere dalla proposta del Ministero apertamente compromessa e conculcata.

I più fra gli oratori dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, i quali trattarono nei loro discorsi di quest'argomento, si tennero obbligati a risalire fino ai primordi della Chiesa per mettere in mostra i fatti storici, che o questa proprietà in favore della Chiesa stabilissero, od invece escludessero.

Ma le cose che la storia registra non escono dalla categoria di meri e semplici fatti, e non apprestano prova del diritto, salvo si dimostrino consentanei ai principii regolatori della materia.

Torna perciò inutile il fare ad essi ricorso a dimostrazione del proprio assunto se questa sia dalla trattazione dei principii scompagnata.

Potendosi d'altronde per lo più dall'una come dall'altra delle parti contendenti addurre in aiuto del proprio intento fatti storici che siangli di più o men valido puntello, palese si chiarisce il poco frutto che trar si può in ultimo costruito dalle sole e semplici storiche disquisizioni, se a queste non si aggiunge l'esame dei veri e sani principii che, come hanno dovuto in addietro, così deggiono tuttora dar norma alla materia in discorso.

Allo svolgimento di questi principii noi saremmo disposti di dar opera se ne fosse bisogno, anzichè attenerci alla pura investigazione storica dei fatti che all'età nostra precorsero.

Nè ci riuscirebbe difficile il porre in chiaro fino alla più incontrastabile evidenza che non mai si potè, nè si può in un paese cattolico, e dove massime la cattolica religione sia quella dello Stato, diniegar alla Chiesa il diritto di acquistare e possedere onde far fronte al decente sostentamento dei sacri ministri ed alle spese del culto, e versare il soprappiù de'suoi averi nelle opere di cristiana carità cui è chiamata per proprio istituto a contribuire.

Ma da quest'incarico ne prosieghe lo stato della nostra legislazione in vigore, la quale bastando da sé a far certa e sicura la Chiesa dall'inviolabilità de' suoi possedimenti,

rende superflua ogni trattazione di principii che su tale proposito si volesse intraprendere.

Se invero, o signori, la legge che è presso di noi in vigore, ai sani principii perfettamente consentanea, assicura alla Chiesa il dominio dei suoi beni, a qual pro s'entrerebbe in maggiori investigazioni onde confermare essere alla Chiesa dovuto ciò che la legge già le impartisce?

Parimente, se la legge presente fa che la Chiesa abbia buono in mano per respingere il tentativo che presentemente si fa contro la proprietà dei suoi beni, qual necessità per la Chiesa stessa d'ingolfarsi in astruse indagini sulle leggi anteriori che perdettero ogni vigore al confronto della posterior legge che vi derogò, e sola vuol essere osservata nei casi che oggi occorrono?

Nelle controversie di proprietà quale è la presente, la sola legge che ora presso di noi debba consultarsi, ed eseguirsi è infallantemente il Codice civile che ne governa.

Ivi è definita la proprietà, ivi è dichiarato a chi ne sia conceduta la capacità; ne sono determinati gli attributi, come ne sono regolati i confini.

E tale è la potenza di questa legge, che nè anche il Corpo legislativo, per quanto largamente si distenda l'ampiezza del suo potere, avrebbe abilità sufficiente a toccarvi scemando d'un minimo che il diritto di proprietà a chiechessia spettante, non eccettuata la Chiesa, in virtù del Codice civile.

Guarentita senza alcuna eccezione dallo Statuto la proprietà non teme le aggressioni da dovunque partano, in fino a tanto che un' autorità investita del potere costituyente non arrechi mutazione al patto fondamentale del regno.

Poichè adunque il solo Codice civile è la legge da cui dessi pigliar norma per prestar giudizio sulla giustizia di quella sottoposta alle nostre deliberazioni, vediamo come ella disponga in proposito.

Il Codice civile, come niuno di voi ignora, e già venne le tante volte a sazietà ripetuto nel corso della discussione su questo progetto di legge, pone espressamente la Chiesa nel novero di coloro dei quali possono essere i beni da essi posseduti, o siano questi possessori semplici individui, o siano enti morali dotati della personalità giuridica in virtù dell'articolo 25 dello stesso Codice.

Tanto basta, o signori, nè nulla occorre di aggiugnervi per inferirne, che mal si appone il Governo del re nel volere colla proposta legge violata la proprietà della Chiesa sui beni da lei posseduti, traendo a sè la facoltà di disporne.

Quante volte muovesi a taluno la questione sulla proprietà dei beni per lui posseduti, due cose deggiono porsi in chiaro a voler rintuzzare con effetto la domanda, la capacità cioè di possedere a titolo di dominio i beni dei quali è contrastata la proprietà e l'acquisto legittimamente fattosi di tali beni. Alla Chiesa assicura la proprietà dei suoi possedimenti il ricordato articolo del Codice civile, e di tali beni è la Chiesa stessa in grado di giustificare quando che sia il legittimo acquisto, avendone nei proprii archivi i relativi documenti.

Nulla manca perciò ad abilitare la Chiesa a contrapporre valida difesa alla domanda dello Stato, allo scopo rivolta di recare gravissima lesione alla proprietà ecclesiastica.

Circa i titoli che fanno prova della seguita traslazione nel dominio della Chiesa de' suoi attuali possedimenti, non si tralasciò di spargere odiosi sospetti, allegandosi, senza addurre però ombra di prova, che taluni d'essi siano in-

tinti di frode per le arti usatesi nel procurare alla Chiesa il dominio dei beni cui quei titoli si riferiscono.

Traggan pur innanzi gli interessati che de' soprusi verso di loro o dei loro autori adoperatisi per indurli a far passare nel dominio della Chiesa i loro beni, offrano plausibili prove della loro asserzione, e la Chiesa che altamente condanna qualunque men che legittimo acquisto di beni, non sarà per mostrarsi ritrosa (ne entriamo mallevadori) a rendere ai loro richiami la debita giustizia.

Noi potremo, o signori, confortare l'assunto della Chiesa intorno alla proprietà dei suoi possedimenti, di maggiore e più estesa dimostrazione, ma ne licenzia a prescindere e contentarsi dal sin qui detto il sistema stesso dal Governo abbracciato, e la via in cui divisa di entrare per venire nel suo intento.

Non s'argomenta il Governo del re di venire a parte della disponibilità dei beni della Chiesa ravvisandoli quali beni nazionali, e proponendo che tali siano dichiarati, come altrove si praticò.

Al risultato cui mira, intende il Governo di pervenire per tutt'altra via, per quella cioè della sopratassa in ordine a' stabilimenti ecclesiastici che avvisa di conservare, e dell'abolizione di comunità religiose che ne renda vacanti i beni, e come tali al fisco devoluti.

Ora, l'uno e l'altro di questi mezzi cui il progetto si appiglia presuppongono di necessità nella Chiesa la proprietà dei beni alla cui disponibilità si agogna.

Vano quindi sarebbe il più oltre soffermarci sulla dimostrazione della proprietà ecclesiastica, adducendo a cagion d'esempio che lo Stato così apertamente riconosce la proprietà della Chiesa che non si peritò di fare egli stesso l'acquisto di alcuni de' suoi beni occorrendone l'opportunità, o valendosi allo stesso fine di meglio corroborare cotal proprietà di altre appropriate argomentazioni che non gli fallirebbe di poter recare in mezzo.

Per quanto però la proprietà di cui è discorso appaia saldamente dal Codice stabilita, non mancano, a chi vorrebbe ad ogni costo approvata la legge, considerazioni che mettonsi in campo a disegno di dar sodezza all'intento del Governo, e di cattivargli i suffragi di chi ha missione di deliberare sul presentato progetto.

Siffatte considerazioni chiariscono (non è dubbio) il fino e sottil ingegno dei patrocinatori della legge, fare questa accettabile non già: esse non reggono al più lieve esame che altri ne faccia, nè valgono a cancellare l'ingiustizia onde la legge è profondamente improntata.

Di tal fatta si è la distinzione su di cui cotanto s'insiste dai difensori della legge tra la proprietà individuale e la collettiva di cui non iscorgesi traccia nel nostro Codice, il quale per l'incontro perfettamente agguaglia la proprietà dei corpi morali dotati della personalità civile a quella degli individui, ed un sol genere di proprietà per tutti indistintamente riconosce ed ammette.

Havvi bensì sentore di cotal distinzione tra la proprietà individuale e la collettiva (non giova il dissimularlo) nelle disposizioni del Codice francese, le quali non paiono riconoscere altro vero e propriamente detto dominio da quello in fuori che a privati individualmente appartiene.

Ma ben altre sono in proposito le disposizioni del nostro Codice da quelle del francese, perchè dall'una all'altra legge trar si possa giusto e valevole argomento, e possa qui accogliersi la stessa dottrina che sotto l'impero di quel codice invalsa.

Presso di noi, giova il ripeterlo, non si riconosce che un

sol genere di proprietà; o individuale o collettiva sia dessa, l'una e l'altra tengono ugual grado, nè l'una desse all'altra prevale. Può bensì secondo l'articolo 488 essere la proprietà dimezzata e ridursi ad un semplice diritto di uso o di usufrutto o ad una servitù, ma quando la proprietà è piena ed intiera, essa produce a favore del proprietario, chiunque egli sia, o corpo morale od individuo, gli identici e stessissimi effetti.

Da ciò però non intendiamo di dedurre l'illazione che la proprietà collettiva non possa in alcun caso devolversi, come vacante, al fisco.

Come ciò accade nella proprietà individuale, dove il proprietario non abbia chi eredi le sue sostanze, così per parità di ragione avvenir può in riguardo alla proprietà collettiva quando questa resti anch'essa vacante.

Non v'ha dunque a tal riguardo divario nessuno fra l'una e l'altra proprietà.

Se poi sia lecito di far sì che si avveri a beneplacito del Governo il caso della devoluzione al fisco dei beni del corpo morale, ritrattando senza il concorso di giusta e ragionevole causa la concessa personalità giuridica, gli è questo un argomento che sarà per noi trattato a suo luogo.

Ma frattanto lice a noi il tener fermi la tesi che stando al Codice nostro non v'ha disparità di sorta fra la proprietà individuale e la collettiva.

La facoltà che al Governo compete o no di ritrattare la largita personalità civile agli enti morali, e sotto quali condizioni abbia ad esercitarsi, è materia affatto disparata che non ha qui appropriata sede.

Se non che, ben conoscendo il Governo di non poter di fronte abbattere la proprietà della Chiesa, oltre al ricorrere che fa ai due appigli della sopratassa e dell'abolizione di comunità religiose su cui cadrà fra poco in modo più specifico il nostro ragionare, invoca egli a sua giustificazione la nazionalità che sui beni della Chiesa dovette, secondo ch'egli crede, con carattere perpetuo imprimere il Concordato intervenuto tra la Francia e la Santa Sede nel 1801 quand'era il Piemonte a quel paese aggregato; il qual carattere di nazionalità su que' beni impresso non valse per suo avviso a cancellare il posteriore accordo che diede luogo al Breve pontificio del 1828.

Aggiunge pure il Governo stesso onde purgarsi dalla taccia di volerne col progetto ai beni della Chiesa e d'uscire dai limiti della giurisdizione alla civil podestà assegnata, non potersi riputare ben fondata somigliante imputazione quando altro non s'intende di conseguire dalla Chiesa mercè del progetto, se non se di dare un miglior assetto all'asse ecclesiastico nell'interesse della Chiesa medesima, togliendo l'enorme disuguaglianza che vi regna nel riparto delle sue rendite a pregiudicio principalmente dei più utili fra gli operai evangelici, e di cancellare unicamente dal novero delle comunità religiose quella di esse che non possono più tenersi per vantaggiose nè allo Stato, nè alla Chiesa.

Invocasi oltracciò a favore del Governo ed al fine di destramente ingerirsi nel maneggio delle facoltà appartenenti alla Chiesa una specie di patronato generale che al principe dicesi competere in tutto ciò che la Chiesa riguarda entro i confini dello Stato.

Diamo a tutto ciò succinta e parentoria risposta.

I beni ecclesiastici del Piemonte trovaransi per verità sgraziatamente compresi nella generale confisca dal Governo rivoluzionario della Francia decretata.

Ma la pietà dei nostri sovrani non consentì che quel decreto spogliativo della Chiesa e peccante della più insigne ingiustizia, avesse più oltre fra noi il pieno ed intiero suo effetto.

A questo divisamento, degno della più alta lode, mirava l'accordo del 1828, a riconoscere cioè nella Chiesa la proprietà dei beni ecclesiastici non stati precedentemente alienati, ed a circoscrivere entro giusti e discreti confini il debito dello Stato verso la Chiesa per l'avutosi godimento di quei beni.

Niuno al certo che abbia in pregio i nobili sentimenti di onestà e giustizia niegherà che ingiusta fosse stata la spropriazione dalla Chiesa patita, giusto per conseguenza avesse a ravvisarsi il proposito della sua reintegrazione per quanto era possibile nei primieri suoi diritti.

Ma quest'opera per quanto intrinsecamente giusta e lodevole abbia a tenersi, si giudica ora disdetta anche ad un principe assoluto, cui altro potere non si concede fuor quello di un semplice tutore.

Noi accettiamo che la contesa rechisi su questo terreno della tutela, e invochiamo a discolpa dell'operatori nel 1828 quella legge del diritto comune da cui è dichiarato lecito al tutore di *agnoscere bonam fidem* nel trattare gli affari del pupillo, che è quanto dire il far ciò che la giustizia e l'equità imperiosamente esigono, anzichè attenersi con troppo rigore al *summum ius*, il quale dicesi ed è non di rado *summa iniuria*.

E questo basti aver detto a confutazione dell'obbietto derivato dall'accordo del 1828.

Solo ne duole che in occasione del rimprovero fatto al mentovato accordo siasi trascorso a troppe amara censura degli atti governativi emanati dall'altrettanto pio quanto magnanimo Carlo Alberto, largitore benevolo e spontaneo delle libertà di cui attualmente godiamo, quasi avessero a tenersi come prove di biasimevole fiacchezza quegli atti cui lo spingevano all'opposto i più sani e commendevoli principii di giustizia, di prudenza, ed il vivo desiderio di mantenere salda quella pace e quella concordia tra Chiesa e Stato da cui tanti beni provengono ai due consorzi religioso e civile.

L'uso pio cui lo Stato intende di fare dei beni ecclesiastici alla cui disponibilità aspira punto non salva l'ingiustizia onde manifestamente pecca il progetto; il fine non adonestà i mezzi; fosse pur il migliore, se si vuol arrivare per via ingiusta, la macchia non è cancellata; ed è questa, o signori, la potente ragione che giustifica il ripudiare che generosamente fanno i parroci subalpini quel sussidio di cui in realtà abbisognano e sarebbe loro giustamente dovuto, ma che provenuto da ingiustizia verso altri usata non può tornar loro gradito e giudicarsi accettabile. Chi d'altronde non vede anche a prima giunta la potente e flagrante ingiustizia del togliere agli uni per dare agli altri la roba altrui?

Il Codice definisce la proprietà il diritto di godere e disporre dei beni.

Il progetto ministeriale dimezza colla sopratassa il diritto della Chiesa di godere dei proprii beni e disporre di questi a suo talento, avvegnachè per usi pii ne disponga.

Egli è perciò un vero incontrastabile che la proposta legge conculca a danno della Chiesa i due attributi costitutivi della proprietà.

Ella è pur cosa d'innegabile verità che così operando lo Stato, egli si arbitra di derogare senza necessità all'intenzione di coloro che trasferirono i loro beni nella Chiesa;

laddove niuno non sa essere queste derogazioni di volontà senza che veruna necessità le consigli alla sola podestà ecclesiastica dal *gius canonico* riserbate.

Nè a senso mio riuscir può a meglio giustificare il progetto di che si ragiona, l'invocare a sua difesa quel patronato generale del principe cui alludono alcuni fra i propugnatori della legge.

Noi viviamo per nostra somma ventura sotto gli auspicii d'uno Statuto che mentre regola i diritti ed i doveri dei cittadini, fissa pur quelli del principe, cui altri perciò non si possono ora riconoscere fuor quelli nello Statuto specificatamente compresi.

Or bene, niun cenno si fa nello Statuto del preteso diritto di patronato generale sulle cose e sulle persone ecclesiastiche e degli effetti che ne debbono nascere.

Il solo articolo dello Statuto che possa avervi tratto si è il 18°: ma quivi altro non si fa se non dare personalmente al re l'esercizio dei diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle provviszioni d'ogni natura provenienti dall'estero; il che è lungi dall'includere l'asserto generale patronato.

Nè al certo questo patronato che a mente di chi l'invoca darebbe diritto al Governo del re di appropriarsi l'intero ed assoluto maneggio delle cose della Chiesa senza tampoco consultarne il Supremo Antistite ed averne l'avviso, anzi contro l'espresso e formale suo divieto andrebbe d'accordo coll'articolo secondo del Codice civile, il quale, per quanto in contrario si dica, non può intendersi abrogato sol perchè non venne trapiantato nello Statuto, dove non poteva avere apposita sede per la natura stessa delle sue disposizioni nullamente precettive, ma racchiudenti un semplice e lodevole proposito del sovrano, con la giunta di raccomandazioni a tal proposito allusive.

Il contenuto di quest'articolo tende a tutt'altro che ad inceppare la disponibilità dei beni ecclesiastici nelle mani della Chiesa: la protezione che ivi il re giustamente si gloria di assumere della Chiesa ha per opposto la mira di promuovere l'osservanza delle sue leggi, le quali danno al Supremo Pastore la ragione di soprintendere all'amministrazione ed alienazione dei beni ecclesiastici senza verun concorso dell'autorità civile.

Pugnerebbe quindi l'asserto patronato (dove massime avesse a produrre i supposti effetti) colla protezione di cui è cenno nel rammentato articolo secondo del Codice civile, che mantiene tuttora il suo vigore perchè dallo Statuto nè espressamente, nè tacitamente abrogato.

Passo ora, o signori, a discorrere appositamente sulla sopratassa e sull'abolizione che sono, come ognun sa, le due vie per cui il Governo intende avviarsi a conseguire l'agognata disponibilità dei beni della Chiesa.

Della sopratassa poco abbiamo a dire per essere per se stesso troppo chiaro che le proprietà della Chiesa non possono andar soggette ad altri pesi fuor quelli cui soggiacciono le proprietà dei privati.

Le regie patenti del 1826 riguardanti le riparazioni dei fabbricati ecclesiastici sono rette da principii particolari che loro son propri e non fanno al caso presente.

Meno ancora possono assoggettarsi i beni della Chiesa ad un'imposta la quale avrebbe manifestamente il carattere di progressiva, la quale, riconosciuta essenzialmente ingiusta in generale, male si applicherebbe agli stabilimenti ecclesiastici. Arroge che in tale sopratassa, a volerne profondamente apprezzare la natura, non si tarda a scorgervi il carattere di vera pensione reale imposta ai benefici.

Or è cosa da tutti conosciuta che il diritto d'imporre pensioni sui benefici è alla Chiesa onninamente riservato, ed in alcuni casi dai Concordati regolato.

Eccede pertanto manifestamente l'autorità civile i limiti delle sue attribuzioni, varca i confini del suo potere quando si propone d'imporre sopratasse sui beni ecclesiastici; ne può un sì enorme abuso di potere essere pazientemente tollerato da chi sia anchè mediocremente geloso e tenero del rispetto dovuto all'ecclesiastica giurisdizione, ed aversi ogni ingiusta intrapresa a detrimento della giurisdizione medesima.

Dalla sopratassa facciam transitò all'abolizione di comunità religiose, altro mezzo dal Ministero prescelto per condursi a poter disporre dei beni ecclesiastici lasciati vacanti dalle comunità dall'abolizione colpite.

A questo mezzo dal Governo al divisato fine abbracciato noi contrapponiamo per prima obbiezione che pur da se sola dovrebbe farlo senz'altro respingere, il vizio che porta in fronte, quello cioè di volersi in tal guisa assequire per indiretto quel che direttamente non potrebbe ottenersi.

Se, come già si toccò per incidenza, s'avvisasse il Governo di voler far dichiarare nazionali i beni della Chiesa onde averne la disponibilità nel senso da lui preteso, non fallirebbe ch'egli avesse a soccombere in così infondata domanda: non gli resterebbe la più lieve lusinga di ottenerne l'accoglimento.

Potrà egli nodrire con qualche fondamento la lusinga che somigliante domanda venga accolta, velata sotto l'aspetto di semplice soppressione di comunità religiose, risolta da queste la personalità giuridica onde sono rivestite?

Che ai beni della Chiesa sia rivolto l'occhio del Governo nella sua proposta, non è da dubitarsene, sol che si rifletta averlo egli lasciato bastevolmente intendere ne' suoi discorsi al Parlamento si allorchè egli protestò nulla doverne soffrire la facoltà che ai membri delle sopresse corporazioni competerebbe di ripigliare a loro bell'agio la vita comune sotto le regole loro proprie, e si allorchè manifestava l'intenzione di risparmiare per ora gli ordini dei mendicanti; i quali per la loro povertà male avrebbero servito al disegno del Governo, più ai beni delle comunità religiose che ad altro scopo rivolto.

Ed è appunto questa mira del Governo palesemente intenta a nient'altro che a conseguire la disponibilità dei beni ecclesiastici, che esser debbe d'insuperabile ostacolo all'accoglimento della legge.

Che razza di proprietà quella sarebbe alla Chiesa conceduta sui beni ecclesiastici, se, direttamente come ogni altra inviolabile in forza dello Statuto, potesse non di meno comodamente eludersi col ritirare a talento e senza causa la personalità civile che ne procurò e autorizzò l'acquisto?

Non è vero quel che si venne a più riprese proclamando dai sostenitori della legge che chi fece ha podestà di disfare.

Ostano all'annientamento di qualsiasi concessione i diritti nel tratto che frammezza acquisiti, i diritti vale a dire acquisiti allo stesso ente morale di conservare la civile personalità statagli impartita, quella dei membri del corpo che si vuol sopprimere di non essere violentemente distolti dal genere di vita che abbracciarono privandogli del mezzo di poterlo dopo la soppressione ripigliare col solo soccorso della meschina pensione loro assegnata; quelli infine dei terzi i quali gratificando la Chiesa dei loro beni intesero non ne venisse in alcun tempo spogliata, nè anche sotto il

frivolo e mendicato pretesto della convenienza di restringere il numero delle manimorte economicamente nocive alla prosperità dello Stato, o sotto l'altro non più ammissibile colore tratte dall'analogia che si afferma correre tra i vincoli fedecommissari ed i benefici e le istituzioni religiose, i cui beni al paro dei fedecommissari trovinsi alla libera circolazione sottratti, e dalla conseguente necessità che se ne deduce di non più comportare in avvenire istituzioni di tal genere.

Il Governo lascia sussistere altre non poche manimorte; non v'è quindi ragione di scagliarsi unicamente su quelle ecclesiastiche e religiose che meritano sopra ogni altra il favore della legge come attinenti alla religione dello Stato.

I danni d'altronde che ne possono provenire sono temperati dalla tassa loro ingiunta per compensare i diritti di successione alla cui riscossione eventuale precludono l'adito.

Per rispetto all'analogia che si vuol trovare fra i benefici ecclesiastici e le istituzioni religiose confrontati coi fedecommissari non se ne potrà guari appagare chi consideri altro non essere i benefici fuorchè l'unione fatta dalla Chiesa d'un ufficio clericale ad una certa quantità di beni a lei offerti o che già le appartengono per la convenienza alimentazione dell'investito, talchè chi al vero unicamente attengasi non potrà disconfessare che i benefici ecclesiastici e le comunità religiose nulla hanno di comune coi fedecommissari per distendere a quelli l'abolizione di questi.

Se però non può approvarsi quella libertà assoluta che altri vorrebbe nel Governo di disfare il fatto e così rivo-care ad arbitrio la civile personalità alle corporazioni religiose conceduta, non gli si nega tuttavia anche da noi di poter ritrattare somigliante concessione allora che ne sopravvengono gravi e giuste cause.

Di tali cause discorrendo noi distinguiamo quelle che hanno tratto all'ordine della religione, da quelle che direttamente riflettono l'ordine sociale.

Delle cause di soppressione che dal lato religioso provengono noi non possiamo attribuirne il criterio che alla Chiesa da cui ebbe origine l'istituzione monastica o regolare. Alla Chiesa unicamente si aspetta di conoscere quanto siavi di vero nelle imputazioni per ragion delle quali la soppressione è provocata, e se tale ne sia la gravità da dovervisi aderire.

Qualora in quella vece per sole cause d'ordine sociale la soppressione d'una comunità religiosa siasi addimandata, alla civile autorità spettar può il provvedervi mercè la revocazione della giuridica personalità di cui gode la comunità incolpata, a condizione però che si tratti di causa debitamente comprovata ed abbastanza grave da rendere poco men che necessaria la provocata soppressione.

Nascono a questo proposito due dubbi sollevati dal sistema che venne dall'onorevole guardasigilli oralmente esposto, e da alcuni dei fautori della legge appoggiati.

L'uno riguarda il modo d'accertamento dei fatti ad una comunità religiosa imputati per ottenerne la soppressione, l'altro si riferisce al pesare la gravità di quei fatti e darne giudizio.

Anch'io convengo coll'onorevole ministro non essere qui il caso di giudicario procedimento o sia d'una sola o di più comunità religiose a certe categorie d'ordini appartenenti che chiedgasi lo scioglimento; non mancano però altri modi di accertare la verità di fatti che stiano a base di una domanda al Parlamento diretta; a menè che vogliasi tenuto il Parlamento medesimo a credere su parola tutto

quanto vengasi asserendogli dal Ministero per condurlo all'accettazione di leggi da questo proposte.

Intorno all'apprezzare la gravità dei fatti che si adducono a prova della necessità di venire all'estrema risoluzione dello scioglimento di comunità religiose, io non posso da me stesso impetrare che abbiasi a tenere per tal effetto sufficiente il non procurarsi più dalle comunità religiose delle quali si sollecita la soppressione quei sociali vantaggi che anticamente e nei primordi dell'istituto procacciavansi al civile consorzio.

L'esser un ordine religioso di niun vantaggio alla civil comunanza equivale secondo l'opinione del ministro e di chi vi partecipa all'essersi fatto pernicioso.

L'istituzione degli ordini religiosi fatta dalla Chiesa non ha per iscopo l'utilità sociale; il suo indirizzo è prettamente spirituale. Se avvenga, come nei primi tempi succedette, che gli ordini religiosi render possano utili servigi anche nel temporale alla società civile nel cui seno essi vivono, ne esulta la Chiesa; ma se per contrario avvenga che le condizioni mutate del civile consorzio cessino il bisogno e l'opportunità di giovarsi dell'opera degli ordini religiosi nelle cose temporali o nol comporti la natura dell'istituto dedito unicamente alla preghiera ed alla vita contemplativa, non nasce quindi legittima e sufficiente ragione di venire alla soppressione.

L'istituto religioso che oltre all'adempiere alla spirituale sua missione arreca pur anco notevole giovamento alla società nelle cose temporali, rendesi a questo titolo doppiamente benemerito della società medesima.

Ma da ciò non conseguita, come se ne conchiude dai partigiani della legge proposta, che dall'istante in cui un ordine religioso cessa di essere alla società civilmente vantaggioso, le riesca pernicioso e meritevole d'abolizione.

Siffatta conseguenza apparisce manifestamente agli occhi di chiunque esagerata e inammissibile.

Che se veramente, come io non dubito di affermare senza tema di essere ragionevolmente contraddetto, egli è mestieri che le cause di soppressione di case religiose siano da chi le propone specificamente additate e debitamente comprovate, agevole riesce il far giudizio del valore che aver possano agli occhi di ogni persona prudente ed assennata quelle vaghe e generiche imputazioni delle quali sono ai di nostri fatte segno le comunità religiose da coloro che le osteggiano.

Sono, dicesi da taluno, le comunità religiose corpi ibridi, eterogenei: hanno scopi mistici, oscuri, per ragion dei quali male essi confanno alle popolazioni dotate come la nostra di costituzionali larghezze: non è più di presente, come in addietro il fervore dello spirito religioso che determini i fedeli a chiudersi nel chiostro per menarvi vita santa ed esemplare: quel primiero fervore è oggidì grandemente scemato, e più non alligna che in pochissimi: dai più non abbracciasi di presente la vita claustrale che per isvegliatezza del lavoro, e a fin di condurvi una vita scioperata e molle se ne apertamente viziosa e biasimevole; appena alcuni se ne contano fra i claustrali la cui condotta riesca ai laici edificante e compensi lo scandalo che l'indisciplinato vivere di certi altri avviene talvolta loro arrechi.

Di qui affermasi essere provenuto quel generale discredito in cui vogliansi ora le religiose istituzioni, e che come si suppone ne fa generalmente desiderare la soppressione.

Nè qui finiscono i torti che sulle comunità religiose van-
nosi da chi le avversa accumulando; queste comunità, soggiugnasi, coll'essere per lo più sottratte alla giuridici-

zione della podestà ecclesiastica sotto i cui occhi vivono e da cui esser potrebbero continuamente vigilate, con indicibile frutto della disciplina, sono unicamente sottomesse all'autorità suprema del Pontefice che mal potrebbe dalla sua sede in estero paese colla debita vigilanza governarle e correggere per tempo i loro travimenti.

E quasi poca cosa fossero le anzidette accuse, quella vi accoppiano che gli statuti percuote, cui le comunità religiose nel loro interno obbediscono, asserendo contenersi in essi parecchie disposizioni che direttamente cozzano colle leggi dello Stato, ed autorizzano pene eziandio gravissime che ai claustrali dai loro superiori s'infliggano con indicibile severità.

Queste ed altrettali accuse non hanno ombra di prova. Ma fossero pur anche debitamente comprovate, varrebbero esse a far che il Parlamento si risolva a decretare la desiderata soppressione?

Non vi ha istituzione al mondo qual ch'ella siasi, la quale coll'andar del tempo non resti viziata dagli abusi che lentamente vi penetrano, e non abbisogni perciò di essere a quando a quando richiamata a' suoi primordi.

Se così non si adopra, se in iscambio di cercare acconcio rimedio al male si venisse tosto all'estremo spediente e si troncasse senza pietà la pianta che mali frutti produsse, non sarebbe istituzione, per quanto buona fosse stata ed utile da principio, che durar potesse lungamente.

Io non posso indurmi a credere che per le addotte ragioni le comunità religiose siano cadute in sì bassa opinione presso il pubblico da dover essere in massa sterminate e sperse, poche d'esse eccettuate, quando rifletto all'immenso numero delle petizioni venute al Senato per impetrarne la conservazione a confronto del ristretto numero di quelle in contrario senso presentate.

Le comunità religiose fanno parte della Chiesa cattolica, la quale ha appunto tal carattere e denominazione perchè è di tutti i luoghi e di tutti i tempi.

Non veggio perciò la ragione per cui le comunità religiose non si confacciano con ogni specie di governo ed in ispecie col regime costituzionale.

Che se alcuni dei loro statuti trovinsi ora in cozzo colle leggi dello Stato non è malagevole il ridurli a perfetta concordia con queste.

Alle cose fin qui dette non mi resta ora altro da aggiungere a compimento del mio assunto, se non se ciò che tocca agli effetti che dalla rinvocata personalità giuridica ad alcune delle comunità religiose dovrebbero legalmente derivare rispetto ai beni da loro posseduti.

Tali beni suppone la proposta legge che debbano rimanere vacanti ed in siffatta qualità al fisco devoluti.

Noi per l'opposto teniamo per fermo non rimanere vacanti quei beni, ma dover alla Chiesa ricadere.

La Chiesa, secondo la testual disposizione dell'articolo 433 del Codice civile, ha la proprietà dei beni che appartengono agli stabilimenti ecclesiastici e religiosi.

Questi adunque non possiedono beni se non in nome della Chiesa che ne è proprietaria, e soppresso lo stabilimento che ne ha il materiale possedimento, debbono di necessità fare ritorno alla Chiesa.

In vano direbbersi che a termini del citato articolo del Codice civile i singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici sono essi stessi i padroni dei beni, e che perciò alla loro soppressione questi beni debbono di necessità restar vacanti, e come tali al fisco devolversi.

A ciò resiste l'articolo 418 che la Chiesa e non i singoli

beneficii ed altri stabilimenti ecclesiastici mette nel novero dei proprietari.

Vi resiste pur anche lo stesso articolo 433 in quanto ivi pure è fatta menzione della Chiesa, dichiarandosi beni della Chiesa quelli che appartengono ai singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici.

Non potendo darsi due diversi proprietari in solido della cosa stessa, ragion vuole che i singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici non abbiano sui beni da loro posseduti se non un dominio subalterno e dalla Chiesa dipendente.

Niuno è d'altronde che non conosca perfettamente lo spirito in cui venne steso l'articolo 433 del Codice civile.

Trattavasi di dare bensì alla Chiesa i beni di cui si ragiona, ma di escluderne affatto la Chiesa universale onde evitare il pericolo che cotesta proprietà passar potesse col tempo all'estero con danno della nazione.

A questo scopo perfettamente razionale è diretta non ad altro la compilazione dell'articolo 433; il che vieta che si dia a quest'articolo una significazione per cui si ponga in urto col precedente articolo 418, e si attribuisca ai singoli benefici ed altri ecclesiastici stabilimenti quella proprietà che l'articolo 418 alla Chiesa unicamente ed in solido riconosce.

Se pertanto così è, come non se ne può dubitare, che la Chiesa non universale ma particolare abbia effettivamente la proprietà dei beni dei singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici, palese ne sorge il corollario che soppresso lo stabilimento possessore dei beni, questi non restano vacanti ma nella Chiesa ricadono. Ed è ragione: poichè la mente di chi di tai beni dotò lo stabilimento soppresso, quella certamente si fu che tai beni fossero in perpetuo agli usi ecclesiastici conservati, nè mai allo Stato passassero per quanto fossene dal Governo decretata la soppressione.

Se il comodo di quei beni nella Chiesa trasferivasi, invalido tornar debbe ogni conato di spogliarcela.

Tale infatti è la dottrina saviamente insegnata da quell'antico ed assai pregiato glossatore del diritto romano, che, commentando la legge 7^a al titolo delle Pandette: *Quod cujusque universitatis nomine*, e discorrendo appunto della soppressione di un collegio e della sorte che toccar debba ai beni del collegio soppresso, distingue tra le corporazioni laicali e le religiose, esprimendosi così rispetto a queste ultime: — *Si est collegium clericorum, possidet Ecclesia*.

Questa dottrina non è contraddetta dal nostro Codice civile, che nulla in contrario statuisce.

Ella dunque aver si debbe per mantenuta (1).

In questi termini essendo la cosa, non occorre di esaminare se non debba per avventura applicarsi anche alle comunità religiose il testo del giureconsulto Marciano nella legge terza del titolo dalle Pandette medesime iscritto: *De collegiis et corporibus*, dove si concede ai membri del corpo soppresso la facoltà di dividerne fra loro i beni, nel cui novero certamente alcuni ve n'ha, stati dalle corporazioni

(1) La teorica legale riguardante il ritorno alla Chiesa dei beni delle comunità religiose civilmente abolite non è mero trovato di chi l'espose, e se ne fece scudo a ribattere il progetto. Essa trovò pur anche adottata da quei santi giureconsulti, che sono per comune consentimento tenuti fra i più insigni dell'illustre loro genoveso, che non entrarono nel noto paragrafo di tenere per illegale od ingiusta la proposta governativa della quale è discorso, combattendola ivi nel modo il più luminoso e soddisfacente.

acquistati coi fondi appertativi da ciascun membro al suo ingresso in religione.

Ma, come toccai poc'anzi, soverchio sarebbe il soffermarsi più oltre su tal punto, posta per vera quale noi la teniamo, l'anzi riferita dottrina, secondo la quale i beni del collegio ecclesiastico soppresso *possidet Ecclesia*.

Conchindo dalle premesse cose essere troppo chiara la violazione della proprietà de' beni alla Chiesa spettanti che seco arreca la proposta ministeriale in discorso perchè uomo sinceramente cattolico possa darvi il suo assenso.

Io quindi ricisamente la respingo, e con essa respingo fin d'ora ogni emendamento che sia per introdursi, il quale lasci salvo il principio a cui la legge s'ispira. Il principio della legge più ancora che la legge stessa mi vieta di aderirvi.

**PROPOSIZIONE DEL SENATORE DI CALABIANA
A NOME DELL'EPISCOPATO DEL REGNO.**

PRESIDENTE. La parola spetta ora al senatore Di Calabiana, al quale l'accordo anche per avermi egli fatto conoscere essere in dovere di fare una proposizione, la quale dovrà condurre la Camera ad una questione pregiudiziale.

DI CALABIANA. Io ho chiesto la parola, o signori, non per entrare ora in discussione della proposta legge, ma sibbene per compiere a ben altro ufficio, che a me, sebbene l'ultimo, veniva commesso dai venerandi prelati che mi siedono colleghi in questo Parlamento.

Ho chiesto la parola per esporre al Senato, che l'Episcopato del regno, preoccupatosi da lungo tempo del desiderio vivissimo che sente in cuor suo di veder cessate le agitazioni e le ansietà che la pubblica discussione del progetto di legge sulle corporazioni religiose ha provocato, avrebbe da lunga pezza esaminati e studiati quei mezzi, che a tale scopo poteano parergli più acconci.

In seguito pertanto a concerti presi dallo stesso Episcopato, in seguito al beneplacito che la Santa Sede gli ha benevolmente accordato, onde condurre ad effetto questo suo divisamento, io mi trovo autorizzato a dichiarare a nome del detto Episcopato, che il medesimo, per dare una prova della sua illimitata devozione al re e del suo ossequio al Governo, si propone di offerire a S. M. il re Vittorio Emanuele II ed al suo Governo la somma di lire 928,412 30, la quale fu cancellata dal bilancio dell'anno corrente, e che trovavasi prima assegnata a congrue o supplementi di congrue delle provincie di Terraferma.

Io mi limito per quest'oggi a dare di tale nostro intendimento la conveniente prevenzione al Ministero, riserbandomi di comunicare a nome dell'Episcopato l'offerta medesima in quella maniera che fu già fra noi intesa, e con quelle spiegazioni e condizioni che ci furono ugualmente imposte, affinchè il Ministero possa essere in grado di spiegare, se o no il pensiero nostro, di cui diamo quest'oggi ufficiale preventiva contezza, incontri il gradimento del Governo del re. (*Segni generali d'approvazione*)

CAVOUR, presidente del Consiglio. Signori, la proposta che voi avete udita deve a ragione considerarsi come proposta pregiudiziale, poichè ove essa venisse accolta dovrebbe dare un tutt'altro indirizzo al gravissimo argomento che trattiamo. Quindi io riconosco essere prudente consiglio il non progredire più oltre nella discussione,

finchè intorno ad essa il Governo del re abbia potuto far conoscere le sue intenzioni.

Sarebbe impossibile a me ed ai miei onorevoli colleghi l'emettere un immediato parere intorno a questa gravissima proposta: egli è necessario che il Ministero la prenda a maturo esame, la discuta in Consiglio, ed esplori intorno ad essa gli intendimenti della Corona.

Nullameno io credo potere sin d'ora, tanto a nome mio, come a nome de' miei colleghi, tralasciando di esprimermi intorno al merito, dichiarare che noi riconosciamo in questa proposta una nuova prova dei sentimenti di patriottismo che anima l'Episcopato del regno. (*Bene! Bravo!*)

Io prego quindi la Camera a voler sospendere la discussione fino al giorno di domani, nel quale io spero essere in grado di far conoscere al Senato le intenzioni del Governo. (*Sensazione*)

PRESIDENTE. Dopo le parole pronunziate dal presidente del Consiglio, non fa d'uopo, io credo, che io domandi il voto del Senato per soprassedere fino a dimani a continuare la discussione.

Intanto io prego la Camera a voler profittare di questo scorcio di seduta che ancora ci rimane per dar passo ad una legge, della quale è già da parecchi giorni distribuito il rapporto.

Questa legge riguarda il concentramento della manifattura dei tabacchi al Parco ed alienazione del relativo fabbricato in Torino.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Farei anche una proposta subordinata, e sarebbe che fin d'ora fosse posta all'ordine del giorno, dopo questa legge, quella riguardante la classificazione delle strade, il cui rapporto venne presentato oggi stesso dal senatore Mosca.

È una legge di massima importanza, anzi urgente, poichè dalla sua adozione dipende il sistema finanziario non solo dello Stato, ma anche delle provincie. Tutti sanno quanta agitazione essa abbia suscitato, perchè tocca gl'interessi materiali di quasi tutte le provincie dello Stato.

Pregherai quindi il Senato di volerla mettere all'ordine del giorno dopo questa.

PRESIDENTE. Ho già annunziato il deposito sul banco della presidenza del rapporto di questa legge, ed ho fatto conoscere alla Camera che esso darebbesi immediatamente alle stampe e che sarebbe distribuito: quindi appena trascorso il tempo necessario, io la metterò all'ordine del giorno.

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PEL CONCENTRAMENTO DELLA MANIFATTURA
DEI TABACCHI AL PARCO.**

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a voler accogliere la mia proposta di passare alla discussione e quindi alla votazione della legge di cui ho parlato; di quella cioè che concentra nel Parco la manifattura de' tabacchi, ed autorizza la vendita degli edifizii per ciò inservienti. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1886.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge, e accordo la parola al senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Signori, siccome la presente legge ha fatto nascere nel comune di Sestri Ponente qualche timore che comprendesse non solo una concentrazione per la

manifattura principale di Torino, ma una concentrazione eziandio di tutte le manifatture di tabacchi dello Stato, così pregherei il signor ministro ad avere la bontà di dichiarare la sua intenzione a questo riguardo: se egli intende cioè colla presente legge di menomare in alcuna maniera le fabbricazioni che esistono in altre provincie.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, reggente il Ministero delle finanze.* Il Ministero con questo progetto di legge ha unicamente l'intenzione di concentrare al Parco la fabbricazione che è in ora divisa fra il Parco e Torino.

Questa concentrazione deve operare qualche vantaggio, e fra gli altri un'economia nelle spese generali di parecchie migliaia di lire all'anno, che forse supereranno le 60,000. Ma non fu mai intendimento del Governo di menomare la fabbricazione nelle altre fabbriche dello Stato; non solo della fabbrica di Sestri, ma anche della fabbrica di Nizza e di quella di Cagliari. Anzi è stato, ed è ancora desiderio del Ministero di dare a queste fabbricazioni maggior ampiezza; perchè in esse si fanno prodotti diversi da quelli della fabbrica di Torino, i quali possono incontrare il gusto dei consumatori.

I sigari fatti sulle riviere hanno certi pregi, di cui sono privi i sigari fabbricati nell'interno, e quindi io credo sarebbe dal lato del Ministero improvvido consiglio il concentrare tutte le fabbriche del regno, di cui anzi il Governo ha l'intenzione di migliorare i mezzi.

Già lo fece per quella di Nizza, concedendo un locale più ampio ed aumentando il numero delle operai; lo farà pure, per quanto lo consente il locale, per quella di Sestri; finalmente ha pure l'intenzione di variare intieramente i mezzi di fabbricazione a Cagliari, sostituendo agli antichi meccanismi le macchine a vapore, e valendosi a quest'uopo delle macchine di cui si valse il Governo per la costruzione della galleria della strada ferrata di Genova, e che ora riescono inoperose.

Io credo quindi che le popolazioni delle città dove esistono fabbriche provinciali di tabacchi non hanno da temere dal progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni.

PRESIDENTE. Chieggo il voto della Camera sulla chiusura della discussione generale.

Chi pensa doversi chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Avrò l'onore di leggere gli articoli della legge:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria nuova di lire 355,000 per le opere di ampliamento occorrenti per il concentramento della manifattura dei tabacchi nel fabbricato demaniale del Parco, giusta il piano, li disegni e la perizia dell'aiutante ingegnere Luigi Tonta del 15 gennaio 1855. »

(È approvato.)

« Art. 2. La spesa anzidetta sarà applicata ad apposita categoria delle spese straordinarie del bilancio passivo del Ministero delle finanze colla denominazione: *Opere d'ampliamento al fabbricato del Parco presso Torino per il concentramento in esso della manifattura dei tabacchi*, e verrà ripartita fra gli anni 1855, 1856 e 1857 come infra :

Anno 1855	L. 125,000
» 1856	» 125,000
» 1857	» 105,000

Totale . . . L. 355,000

(È approvato.)

« Art. 3. Il Governo è autorizzato ad alienare i fabbricati e locali ora occupati per la manifattura dei tabacchi in Torino, di cui è cenno nella perizia dell'aiutante ingegnere Tonta del 22 giugno 1854. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica, ed è applicabile alla medesima il disposto degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 della legge 19 maggio 1853. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il prodotto di questa vendita verrà iscritto nel bilancio dell'anno in cui sarà effettuata in apposita categoria della parte straordinaria. »

(È approvato.)

Si passa ora alla votazione per isquittinio segreto.

Risultato della votazione :

Votanti	87
Voti favorevoli	78
Voti contrari	9

(Il Senato adotta.)

Avverto i signori senatori che la seduta di domani avrà luogo alle due pomeridiane.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.